

## IL PRESIDENTE

**PREMESSO CHE:** =====

- **il territorio di Pimonte, Comune membro della Comunità Montana dei Monti Lattari :** =====
  - E' classificato interamente montano; =====
  - E' sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267; =
  - Il territorio comunale è stato ritenuto di notevole interesse pubblico con D.M. 28/3/1985; =====
  - E' stato dichiarato gravemente danneggiato in seguito agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 e con deliberazione di G:R.C. n. 5447 del 7/11/2002 è stato classificato sismico con S = 6;=====
  - Il Comune rientra nella perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana di cui alla L.R. 35/87 e successive modifiche ed integrazioni; =====
  - Il territorio comunale è sottoposto interamente a vincolo paesistico ai sensi della legge 1497/39, oggi D.lgs n. 42 del 22/01/2004; =====
  - Il Comune ricade parzialmente nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari, di cui alla deliberazione G.R.C. n°2777 del 26/9/2003; == =====
  - Il territorio comunale rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Sarno, giusta L.R. 7/2/1994, n°8; =====
  - Il Comune ricade totalmente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Dorsale dei Monti Lattari", di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla G.U. n. 157 dell'8/07/2005, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. =====
- **il Comune di Pimonte:** =====
  - è dotato di regolamento Edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n°2704 del 3/3/1980; =====
  - con deliberazione consiliare n° 39 del 14/6/2001, ad oggetto "Approvazione strumento di intervento per l'adeguamento ai criteri ed indirizzi di programmazione e materia di distribuzione commerciale di cui alla L.R. n° 1 del 7/1/2000", il Comune ha approvato il Piano delle attività commerciali ai sensi della L.R. n°1/2000; =====
  - con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/1/2002, il Comune ha adottato il Piano Regolatore Generale adeguato al P.U.T.; =====
  - con deliberazione n. 38 del 18/12/2003, il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate decidendo di accoglierne totalmente n°30, parzialmente n°2 e respingerne n°23; ==
  - con deliberazione n. 23 del 22/9/2003, il Consiglio Comunale ha preso atto degli elaborati geologici integrativi di quelli del P.R.G., attesa la nuova classificazione sismica introdotta con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7/11/2001; =====
  - il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Pimonte, con nota del 17/3/2004, ha certificato che nell'ambito del territorio comunale non risultano insediamenti o stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) o comunque connessi ad attività con determinate sostanze pericolose; =====
  - l'ASL NA5, Distretto 90, competente per territorio, con nota n. 249 del 5/06/2004, ha rilasciato nulla osta all'adozione del P.R.G., formulando prescrizioni al Regolamento Edilizio; =====
  - l'Autorità di Bacino del Sarno, con nota n°2114/2005, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, espresso nell'adunanza del 25/10/2005 n. 1808/2005, reso ai sensi della L.R. 8/94;=====

- con nota n° 9853 del 21/11/2005 il Comune di Pimonte ha trasmesso alla Soprintendenza BB.AA.PP.SS. di Napoli, per il visto di competenza, la tavola di "Rilevazione dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico" prevista dall'art. 14 della L.R. n° 35/87; =====
- il Sindaco del Comune di Pimonte, con nota n° 1413/2 del 13/2/2006, acquisita al protocollo di questa Comunità Montana in data 14/2/2006 al n° 725, ha presentato formale domanda di approvazione del P.R.G. adeguato al P.U.T.; =====
- la Soprintendenza BB.AA.PP.SS. di Napoli, con nota prot. n° 31511/05 del 15/2/2006, ha concordato con l'individuazione dei beni indicati nella tavola di "Rilevazione dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico ed archeologico" sopra menzionata, precisando che vanno ricompresi, se non già indicati, tutti quelli di cui all'art. 10, c. 1, del D.Lgs. n° 42/2004; ===
- in merito al P.R.G., la sezione provinciale del C.T.R. di Napoli, con parere n° 06/2006 del 3/5/2006, ha chiesto integrazione atti, ivi compresa la relazione di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del punto 5 del D.P.R. n°357/1997; =====
- il Settore Regionale Tutela Ambientale, con nota prot. n° 404682 del 7/5/2007, ha comunicato al Comune di Pimonte che la Commissione V.I.A., nella seduta del 18/4/2007, ha esaminato il P.R.G. ai sensi del D.P.R. n°357/1997, sospendendone l'esame in attesa del parere V.A.S. ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 42/2001/CE e con la raccomandazione di adeguare sia le cartografie sia le norme di attuazione in considerazione delle aree protette, e di produrre un aggiornamento cartografico su supporto magnetico, nonché di attivare la procedura prevista dalla Direttiva Comunitaria 42/2001CE e della deliberazione di G.R. n° 421/04, in quanto "la Valutazione di Incidenza (V.I.) può essere inglobata nella V.A.S."; =====
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°30 del 9/9/2008, il Comune di Pimonte ha preso atto di quanto richiesto con il parere del C.T.R. n°6/2006 del 3/5/2006 e della Commissione regionale VIA nella seduta del 18/4/2007, eccependo nel contempo alcune richieste in ordine alla procedura da rispettare per l'approvazione del P.R.G., ribadendo che è quella precedente all'entrata in vigore della L.R. n° 16/2004, come del resto stabilito anche dall'art. 45 della stessa legge, ed approvando un elaborato tecnico "Relazione d'integrazione allo studio di microzonizzazione sismica"; =====
- il Comune di Pimonte, in riscontro al parere del CTR n°6/2006 del 3/5/2006, con nota n° 72820 del 16/9/2008, ha trasmesso alla Comunità Montana in quadruplica copia gli atti prodotti, evidenziando nel contempo quanto già rappresentato nella precedente delibera di Consiglio Comunale n° 30/2008, in ordine al procedimento di approvazione del proprio P.R.G., che deve seguire la normativa e procedura vigente antecedentemente alla L.R. n° 16/2004, così come previsto dall'art. 45 della stessa legge; =====
- con nota n° 8068 del 24/9/2008, il Comune di Pimonte ha chiesto al Settore Regionale Tutela dell'Ambiente di non applicare la VAS in quanto il PRG in esame è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale nel 2002, prima della L.R. n° 16/2004; =====
- con nota n° 5447 del 17/10/2008, la Comunità Montana ha trasmesso al C.T.R. Sezione provinciale di Napoli, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 14/82 e dell'art. 15 della L.R. n° 9/83, (ed in riscontro alla richiesta d'integrazione formulato dallo stesso con precedente parere n°6/2006) la documentazione richiesta di cui alla nota comunale prot. n°7820 del 16/9/2008, nonché la relazione, redatta dal competente ufficio della Comunità, inerente alla verifica dei presupposti di procedibilità istruttoria prevista dalla normativa vigente; =====
- con delibera di Consiglio Comunale n° 107 del 27/10/2008, il Comune di Pimonte ha approvato la proposta di deliberazione formulata a maggior chiarimento di quanto già rappresentato nella precedente delibera di Consiglio Comunale n° 30/2008, in ordine al procedimento di approvazione del proprio P.R.G., "alla luce del disposto di cui all'art. 4, paragrafo 1 ed art. 13, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE del Regolamento Europeo e del Consiglio del 27/6/2001 e del c. 1 dell'art. 45 della L.R. n° 16/2004"; =====

- con nota prot. n° 123452 del 12/2/2009, il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli ha trasmesso alla Comunità Montana il parere n° 3-2008 del 17/12/2008, conclusosi, “per l’utile esame del Piano Regolatore di Pimonte”, con richiesta di chiarimenti ed integrazione in atti; =====
- con nota prot. 736120 del 24/08/2009, il Settore Regionale Politica del Territorio ha reso Parere Favorevole con prescrizioni, ai sensi delle norme generali di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari;=====
- con nota n° 1082294 del 15/12/2009, il Settore Regionale Tutela dell’Ambiente riscontrava la nota comunale n° 8068 del 24/9/2008, con cui veniva richiesta la non applicazione della procedura VAS per il PRG, rappresentando di contro “che il Comitato Tecnico per l’Ambiente, nella seduta del 26/11/2009, ha deciso che il succitato Piano debba essere assoggettato a procedura V.A.S. non risultando un atto di approvazione dello stesso antecedente al 22/7/2006”;=
- con nota n° 45814 del 20/1/2011, l’A.G.C. Regional e Ecologia, Tutela dell’Ambiente, trasmetteva al Comune di Pimonte il Decreto Dirigenziale n. 32 del 17/01/2011 con cui è stato espresso “parere di compatibilità ambientale favorevole per la VAS”, nonché “parere favorevole per la Valutazione d’Incidenza” con prescrizioni e precisazioni; =====
- il Comune di Pimonte, con nota n° 657 del 24/1/2011, ha inoltrato al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli il Decreto Dirigenziale V.A.S. sul P.R.G. per gli ulteriori adempimenti di legge;=====
- con nota n° 140325 del 22/2/2011, il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli ha comunicato che in data 16/02/2011, sul Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n° 16/2004, ha reso “Parere di compatibilità sismica ex art. 89 del DPR 380/2001 e art. 15 L.R. n° 9/83”; =====
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana, n° 26 del 7/4/2011, è stato approvato il Piano Regolatore Generale ed annesso Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pimonte, adottati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 25/1/2002 e n. 107 del 27/10/2008, con le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria a firma del funzionario responsabile del 3° Settore, Gaetano Sorrentino, e decidendo sulle osservazioni avverso il P.R.G. in conformità di quanto il Comune di Pimonte ha controdedotto con la deliberazione consiliare n. 38 del 18/12/2003; =====
- con Decreto n° 3346 del 3/8/2011, il Presidente della Comunità Montana ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 25/1/2002, in conformità ed esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 26 del 7/4/2011;
- sul Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte, successivamente trasmesso al settore Urbanistica della Regione Campania per il controllo di conformità di cui alle LL.RR. n° 14/82 e n° 35/87, il Servizio Piani Comunali ha reso parere n° 611118 del 26/9/2011; =====

**Visto** il Decreto Dirigenziale n° 67 del 5/10/2011 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 65 del 17 Ottobre 2011), inviato dal Settore Urbanistica della Regione Campania con nota n° 754374 del 6/10/2011 ed acquisito al protocollo della Comunità Montana in data 10/10/2011 al n° 4142, con cui è stato stabilito “DI AMMETTERE AL VISTO DI CONFORMITÀ, di cui alle LL.RR. n° 14/1982 e n° 35/1987 e segg., il Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte (NA), adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 25/1/2002, ed approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana n° 3346 del 3/8/2011, A CONDIZIONE che siano introdotti, ai sensi della Circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1349 del 23/3/2001, i rilievi ivi riportati: =====

**Vista** la deliberazione consiliare del Comune di Pimonte n° 17 del 27/10/2011, inviata con nota del 8/11/2011, n° 8594 ed acquisita al protocollo della Comunità in pari data al n° 4622, ad oggetto: “ P. R.G. Comune di Pimonte adeguato al PUT dell’area sorrentino-amalfitana – controllo di conformità L.R. 20/3/1982 n° 14 – tit. Il par. 5 e L.R. n° 35 del 27/6/1987 e segg. Ammesso al visto di conformità condizionato – D.D. n° 67 del 5/10/2011 della Giunta Regionale e nota C.M. Monti lattari dell’11/10/2011 n° 4178”, di “presa d’atto del Decreto Dirigenziale n° 67 del 5/10/2011 relativo a visto di conformità condizionato” intendendosi accettati integralmente i rilievi in esso contenuti, senza controdeduzioni; ==

**Vista** la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 86 del 1/12/2011 ad oggetto “Accoglimento rilievi di cui al Decreto Dirigenziale 67/2011 - Regione Campania - Accoglimento”, che, in sintonia con il modello procedimentale descritto nella Circolare approvata con delibera di G.R. n° 1349 del 23 marzo 2001, esaurisce il procedimento di controllo, definendo il quadro completo dei chiarimenti e delle integrazioni confermate e che di seguito vengono riprodotte nel loro assetto definitivo: =====

1) Dimensionamento vani residenziali. =====  
 Ritenendo di dover prendere le mosse da dati statistici ufficiali, si rileva come la proiezione demografica debba essere corretta, applicando sempre la formula dell’interesse composto con incremento medio annuo di 0,52%, ma partendo dalla base al 2001 pari a 5.884 unità, pervenendo al 2010 ad una popolazione di 6.197 residenti, con incremento di 213 abitanti rispetto alla base di partenza (5.884). ===  
 Si può convenire con il criterio suggerito, ancorché il risultato finale di differenza risulti di 313 unità anziché 213, (evidentemente frutto di un errore di trascrizione), confermato anche dalla rielaborazione della tabella già inserita nella Relazione Generale del PRG, nel modo seguente: =====

Anno	Pop. Iniziale	Coeff. incr.	Pop. Finale
2001	5884	1,005240	5914,83216
2002	5914,83	1,005240	5945,82370
2003	5945,82	1,005240	5976,98614
2004	5976,99	1,005240	6008,30942
2005	6008,31	1,005240	6039,79354
2006	6039,79	1,005240	6071,43849
2007	6071,44	1,005240	6103,25434
2008	6103,25	1,005240	6135,42202
2009	6135,42	1,005240	6167,56960
2010	6167,57	1,005240	6199,88806

In conclusione l’incremento demografico prevedibile è ottenuto nel modo seguente  $6.199 - 5.884 = 315$  unità, per cui il dato di 313 può essere condiviso. =====  
 Alla luce di tali correzioni, viene ricalcolato il fabbisogno complessivo nel modo seguente: =====

- a) per incremento demografico = 313
- b) per riduzione indice di affollamento =  $1.008/3$  = 336
- c) per sostituzione vani malsani =  $234/3$  = 78
- Totale = 727

Di cui 633 per ERP e 94 nelle zone agricole

Così calcolato:

- a) 70% di 313 = 219
- b) 100% di 336 = 336
- c) 100% di 78 = 78
- Totale parziale = 633

Nonché edilizia libera nelle zone agricole pari al 30% di 313 = 94

Totale complessivo = 727

Tenuto, altresì, conto della circostanza che nel Decreto Regionale di visto di conformità, al punto 1.4 delle condizioni, viene rilevato “andava estrapolato il conteggio dei vani da recuperare “ (78), sottraendolo dal fabbisogno dei vani residenziali da realizzare, si deve concludere che il totale complessivo deve essere ridotto da 727 a 649, con la conseguenza che la riduzione complessiva di vani, rispetto alla originaria previsione del PRG adottato, è pari a 229 unità (727-649), si può concludere che il predetto ridimensionamento è da considerare integralmente risolto e compensato, tenendo conto della necessità di soppressione dell’ambito di zona C – Comparto n.1, conseguente alla classificazione della

area come zona rossa della integrazione dello studio geologico, la quale comporta la eliminazione della previsione di nuovi 236 vani, con la conseguenza che la previsione complessiva residua è pari a 642 vani (inferiore ai 649 prescritti). =====

A ciò va aggiunto, infine, che le due sole osservazioni con parere favorevole all'accoglimento che riguardano le zone C (n.6 e n.50) non comportano alcun incremento del dimensionamento residenziale, atteso che è stato precisato che il loro accoglimento non comporta alcuna modifica dell'edificabilità ammessa nel comparto di appartenenza. =====

2) Dimensionamento standard urbanistici. =====

In riferimento al dimensionamento degli standard urbanistici, ne viene chiesta la verifica, escludendo quelli ricadenti in Z.T. non computabili del PUT e quindi non attuabili, nonché estendendolo a quelli necessari in relazione alle superfici lorde di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti (ex art.11 L.R.35/87). =====

Il conteggio del dimensionamento degli standard viene così riformulato: =====

2.1 Standard relativi alla popolazione prevista in 6.197 abitanti.=====

Applicando il parametro di mq.27,00 per abitante si determina un fabbisogno complessivo pari a mq.167.319, così articolato: =====

- 27.886,5 mq. per l'istruzione materna e dell'obbligo; =====
- 12.394 mq. per le attrezzature di interesse comune; =====
- 111.546 mq. per le aree verdi e gli impianti sportivi; =====
- 15.492,5 mq. per parcheggi. =====

Considerato che la situazione attuale presenta la seguente dotazione, tenuto conto anche delle opere in costruzione: =====

- 10.808 mq. per l'istruzione materna e dell'obbligo; =====
- 12.442 mq. per le attrezzature di interesse comune; =====
- 15.021 mq. per le aree verdi e gli impianti sportivi; =====
- 2.165 mq. per parcheggi. =====

il fabbisogno effettivo da prevedere risulta essere pari a mq.126.931, così articolato: =====

- 17.078,5 mq. per l'istruzione materna e dell'obbligo; =====
- 000 mq. per le attrezzature di interesse comune; =====
- 96.525 mq. per le aree verdi e gli impianti sportivi; =====
- 13.327,5 mq. per parcheggi. =====

2.2 Fabbisogno di standard per residenze stagionali e ricettività turistica (art.11 L.R.35/87). =====

Si applica il parametro di mq.15 ogni 20 mq di superficie lorda. A fronte di una superficie lorda esistente di mq.4.000 circa ed una previsione di mq.9.067 nelle zone H1 e di mq.12.216 nelle zone H2, si ha una superficie lorda complessiva di mq.25.283, alla quale va aggiunta quella di mq.3.500 delle residenze stagionali, con il risultato complessivo di mq.28.783. A tale superficie lorda corrisponde un fabbisogno di standard per mq.21.588, così articolato: =====

- 14.392 mq. per verde gioco libero e sport; =====
- 4.318 mq. per parcheggi; =====
- 2.878 mq. per le attrezzature di interesse comunale. =====

In complesso, il fabbisogno aggiuntivo complessivo diventa pari a mq.148.519. =====

2.3 Il PRG prevede le aree di standard urbanistico di progetto nelle zone F1p, F2p, F3p, F4p, le quali, complessivamente, sommano a mq.120.703, così articolate: =====

- 13.148 mq. per l'istruzione materna e dell'obbligo; =====
- 3.347 mq. per le attrezzature di interesse comune; =====
- 92.911 mq. per le aree verdi e gli impianti sportivi; =====
- 11.297 mq. per parcheggi. =====

A questi vanno aggiunti quelli che si ottengono nei singoli comparti di zona C, a fronte dei 633 abitanti/vani, pari a complessi mq.17.091, così articolati:=====

- 2.848,5 mq. per l'istruzione materna e dell'obbligo; =====
- 1.266 mq. per le attrezzature di interesse comune; =====
- 11.394 mq. per le aree verdi e gli impianti sportivi; =====

- 1.582,5 mq. per parcheggi. =====  
Vanno poi aggiunti quelli che si ottengono nelle zone H1 e H2 nella misura complessiva di mq.15.963 (75% di 21.283), così articolati: =====

- 10.642 mq. per verde gioco libero e sport =====
- 3.193 mq. per parcheggi =====
- 2.128 mq. per le attrezzature di interesse comunale =====

Ne deriva una previsione complessiva pari a mq.153.757 leggermente superiore a quella prescritta dalla legge come fabbisogno (mq.148.519), che tiene conto del fabbisogno indotto anche dalla prospettiva di domanda turistica. A tale dato vanno, infine, aggiunti gli standard interni alle zone D1, la cui precisa quantificazione verrà definita nei piani esecutivi. =====

Da tali dati emerge che le previsioni di standard sono idonee a soddisfare il fabbisogno secondo gli standard fissati dalla legge. =====

Le predette previsioni sono state ricalcolate escludendo le zone F2p ricadenti nella Z.T. 1b del PUT. Rimane una zona F2p che ricade in una porzione di ZT 8 del PUT, che non configura contrasto, atteso che si tratta di verde pubblico attrezzato in zona destinata a parco dal PUT. Tutto al più si potrà precisare nelle norme che in tale zona non sono ammesse strutture e volumi. =====

Per quanto riguarda le attrezzature religiose ai sensi della L.R.9/90, per le quali è prescritta, per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, una dotazione di almeno mq.5.000, detratta dalle attrezzature di interesse comunale, si richiama l'attenzione sui seguenti elementi di valutazione, desumibili dai calcoli di standard appena effettuati:=====

- Nel fabbisogno effettivo di standard calcolato nella complessiva misura di mq.126.931, non vi è alcuna necessità di attrezzature di interesse comune, atteso che quelle già esistenti, pari a mq.12.442, superano quelle necessarie calcolate nella misura di mq.12.394; =====

- La previsione complessiva di nuovi standard per mq.153.757 già eccede quella prescritta (mq.148.519) per mq.5.238. Da sola, tale eccedenza è sufficiente a soddisfare il fabbisogno prescritto per le attrezzature religiose; =====

- Resta il fatto che nella previsione complessiva di standard per mq.153.757, ben mq.6.741 sono esplicitamente destinate ad attrezzature di interesse comune. =====

3) Precisazioni su alcune osservazioni. =====

Per quanto riguarda i dubbi sollevati in merito ad alcune osservazioni si precisa quanto segue: =====

a) La osservazione n.33 è da considerare respinta. Erroneamente essa risulta ripetuta due volte nella deliberazione con esito contraddittorio. Tuttavia, poiché la deliberazione medesima fa rinvio ricettizio, al fine delle motivazioni, alla relazione dei tecnici incaricati, per la n.33 vi è parere contrario all'accoglimento fatto proprio dal Consiglio Comunale. =====

b) La osservazione n.7 riguarda immobili esistenti, a destinazione di attività di ristorazione, ancorché compresi nella ZT 1b del PUT. La modifica richiesta riguarda la inclusione nella stessa zto H anche delle aree di pertinenza comprendenti anche altri edifici esistenti, senza che da ciò derivi una possibilità edificatoria che risulterebbe in contrasto con il PUT. =====

c) La osservazione n.5 riguarda immobili esistenti, a destinazione di attività di ristorazione, compresi in ZT 4 del PUT. La modifica richiesta riguarda piccolissime porzioni di aree pertinenziali, classificate come zto RA e D, che ricadono anch'esse in ZT 4 del PUT, che vengono riclassificate come zona H, quali pertinenze dell'edificio principale. La porzione di aree che è in zona 1b del PUT è stata lasciata in zona VBI, in maniera da non presentare conflitto con il PUT. =====

d) La osservazione n.32 non introduce alcuna modifica di zonizzazione. Il suo accoglimento riguarda soltanto l'aspetto di interpretazione del procedimento di cui alla L.R.19/2001, ferme restando le previsioni del PUT, esplicitamente richiamate dal riferimento alla osservazione n.28. =====

e) Dalle altre osservazioni accolte, specialmente quelle riferite alle zone F per standard urbanistici, non derivano sostanziali variazioni. Di esse si è tenuto conto nella rideterminazioni del dimensionamento degli stessi. D'altra parte, il margine di eccedenza previsto, in circa mq.5.000, è idoneo ad assorbire eventuali riduzioni che ne dovessero derivare a seguito di un più preciso calcolo. =====

4) Precisazioni in riferimento all'art.10 della L.R.35/87. =====

L'Ufficio ha effettuato un calcolo delle superfici ad uso terziario già esistenti, riscontrandone la consistenza superiore alla misura di mq.3,00 per abitante, anche in riferimento alla popolazione prevista in 6.197 abitanti. Ne deriva che dovrà essere depennata la previsione dei 3,00 mq aggiuntivi ai 30 per ciascun vano nelle zone C di nuova previsione. =====

5) Discordanze tra elaborato del PRG n.9 (PUT) e la cartografia allegata alla L.R.35/87. =====  
In riferimento alle lievi discordanze rilevate, si fa presente come esse siano il frutto della differente scala grafica delle cartografie usate, nonché del convincimento di connettere il perimetro delle zone in alcuni punti ad elementi territoriali precisi. =====

La sua rielaborazione fa emergere lievissime differenze, che hanno incidenze secondarie sulle scelte del PRG. =====

In particolare vengono ad essere incisi, in piccola parte, il comparto n.6 della zona D1 (produttiva artigianale), una porzione della zona F2p nei pressi del Cimitero. Non vi sono altre correzioni incidenti su previsioni rilevanti del PRG.” =====

**Preso Atto** dell'avvenuto accoglimento, da parte del Consiglio Comunale di Pimonte con delibera n. 17 del 24/10/2011, dei rilievi di cui al citato decreto regionale recante il Visto di Conformità Condizionato; ==

**Vista** la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; =====

**Visto** il D.M. 02.04.1968 n. 1444; =====

**Viste** le LL.RR. 29.05.1980 n. 54, 01.09.1981 n. 65 e loro successive modifiche ed integrazioni; =====

**Vista** la L.R. 20.03.1982 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni; =====

**Viste** le LL.RR. 07.01.1983 n. 9, 08.03.1985 n. 13 e loro successive modifiche ed integrazioni; =====

**Vista** la L.R. 27.06.1987 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; =====

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;=====

**Vista** la circolare che disciplina le modalità di esercizio del controllo di conformità ai sensi della L.R. n. 14/82, approvata con deliberazione di G.R. n. 1349 del 23 marzo 2001; =====

**Vista** la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;=====

**Vista** la L.R. 22.12.2004 n. 16, ed in particolare l'art. 45 comma 1; =====

## DECRETA

1) E' approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Pimonte adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 25/1/2002, in conformità ed esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 26 del 7.4.2011e n. 86 del 01/12/2011 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, conformato ai rilievi espressi dalla Regione Campania in sede di controllo di conformità con Decreto Dirigenziale n° 67 del 5/10/2011, a firma della dott.ssa Maria Adinolfi, Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania. =====

2) Viene dato atto che gli elementi correttivi accolti ed adottati dal Comune di Pimonte, in seguito al citato Decreto Dirigenziale n. 67 del 5-10-2011, adducono contestuali correzioni alle corrispettive tavole cartografiche ed alle norme di attuazione nelle risalenti ipotesi. =====

3) Il presente provvedimento è inviato alla Regione Campania – A.G.C. Gestione del Territorio – Settore Urbanistica. =====

4) Il Piano Regolatore Generale in argomento è reso esecutivo mediante pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. =====

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale.=====

Tramonti, li 5 gennaio 2012

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Grimaldi**